



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 6269

Cagliari, **23 FEB 2006**

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio Ispettivo

- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione

- > Al Comitato per la rappresentanza negoziale

- > All'Agenzia del lavoro

Oggetto: Art. 48, comma 9 del C.C.R.L. per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali. Assenze per l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti correlate a gravi patologie.

Pervengono numerose richieste volte a trasformare assenze già ascritte a malattia ordinaria in assenze per l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti correlate a gravi patologie. Ciò avviene frequentemente e per di più anche alcuni mesi dopo l'effettuazione delle assenze medesime.

Per consentire a questa direzione una gestione corretta ed ordinata dell'istituto, si fa presente che la documentazione concernente l'effettuazione delle terapie in argomento dovrà essere presentata dal dipendente entro la fine del mese successivo a quello nel quale le terapie stesse sono state praticate.

Solo gravi e documentate motivazioni correlate allo stato di salute del dipendente potranno essere prese in considerazione per l'accoglimento delle istanze oltre il predetto termine e, comunque, esclusivamente nel caso in cui il medesimo dipendente non sia potuto rientrare in servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'assenza di cui si tratta e la data di presentazione dell'istanza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Nel richiamare l'attenzione sulle modalità da seguire per la giustificazione delle assenze in oggetto - contenute nella nota di questa direzione 06 aprile 2004 prot. n. 13983 pubblicata sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it ([home](#) › [regione](#) › [assessorati](#) › [affari generali, personale...](#) › [direzione generale dell'organizzazione...](#) › [atti](#)) - si coglie l'occasione per fornire chiarimenti sulla materia, in conseguenza di dubbi e perplessità manifestati dal personale in merito al soggetto competente a rilasciare la certificazione, in ordine al concetto di terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante ed alla conseguente documentazione da produrre.

Per quanto concerne il soggetto competente, si fa presente che è idoneo ad attestare la gravità della patologia nonché la correlazione tra questa e la terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante praticata sia il medico della struttura pubblica o convenzionata presso la quale viene ordinariamente effettuata la cura, sia il medico di libera scelta del S.S.N. (medico di famiglia).

Quanto al concetto di terapia, si chiarisce che la relativa valutazione è di esclusiva competenza del medico. A questo spetta indicare se per terapia si intende il solo giorno di somministrazione di un farmaco o di un particolare trattamento ovvero un intero ciclo di cura comprensivo dunque dei giorni intercorrenti tra una somministrazione e l'altra. Sempre al medico è rimessa la valutazione circa gli effetti della terapia stessa: esclusivamente il medico può attestare che una data terapia è invalidante per il singolo paziente.

L'amministrazione, infatti, non è legittimata a sindacare nel merito la malattia e la terapia né a valutare gli effetti di questa sulla singola persona, neppure nei casi, quali la chemioterapia, che nell'opinione comune sono considerati invalidanti.

Ciò premesso, si ribadisce che l'Amministrazione potrà imputare al comma nove dell'art. 48 del C.C.R.L. il periodo di assenza per il quale venga chiaramente attestata dal medico l'effettuazione della terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante correlata ad una grave patologia.

Per agevolare la produzione di una documentazione conforme e uniforme, si allega, infine, un esempio di certificato medico da sottoporre alla valutazione del medico.

Gli uffici porteranno la presente nota a conoscenza del personale dipendente.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca

Esempio di certificato medico a consuntivo per fruire delle agevolazioni previste dall'art. 48, comma 9 del vigente contratto:

“Il/La paziente _____, in relazione alla grave patologia da cui è affetto/a, ha effettuato terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante nei giorni _____ o nel periodo dal _____ al _____”.